



Direzione Affari Istituzionali
ed Avvocatura

Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione

laura.faina@regione.piemonte.it

Data 30 LUG. 2012

Protocollo 9510/DB0202

Classificazione 1.20.30/1

Al Responsabile
della Direzione regionale Attività Produttive
Dott. Giuseppe Benedetto

Alla Dirigente
del Settore Programmazione del
Settore Terziario Commerciale
Dott.ssa Patrizia Vernoni

S E D E

OGGETTO: attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla nota prot. n. 10491/DB1607 del 4 luglio 2012 ed al quesito relativo al differente regime giuridico tra l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area privata ed area pubblica, si osserva che la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), all'articolo 11, comma 4, dispone che "I comuni possono ... concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge."

Quanto all'aspetto specifico della somministrazione, la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) all'articolo 2, comma 3, lett. d), dispone che rimangono regolate dalle disposizioni nazionali e regionali le attività "di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla l.r. 28/1999 e dalle disposizioni regionali di attuazione".

Poiché, però, in nessuna delle due leggi regionali sopra citate si rinviene alcuna disciplina sul punto, occorre applicare il d.lgs. 114/1998, che in seguito all'entrata in vigore della riforma costituzionale rappresenta norma nazionale cedevole rispetto ad eventuali disposizioni regionali difformi. In particolare, assume rilievo l'articolo 28 comma 7, in base al quale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, quando riguarda prodotti alimentari, abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

Dal combinato disposto degli artt. 11 della l.r.28/1999 e 28, comma 7, del d.lgs. 114/1998 deriva, pertanto, che l'autorizzazione temporanea alla vendita di alimenti su area pubblica in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, abilita altresì alla loro somministrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

Diverso è il caso della somministrazione temporanea al di fuori dell'ipotesi di commercio su area pubblica, che rimane invece sottoposta a SCIA, come previsto dalla DGR 27-3145 del 19/12/2011 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare".

Ad oggi, tale ipotesi è altresì disciplinata dal recente articolo 41 del d.l. 5/2012 con il quale si prevede che "l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".

Con riferimento al quesito relativo alla necessità o meno dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea, effettivamente si rileva una discrepanza tra l'art. 41 citato e quanto previsto dall'art. 10 della l.r. 38/2006 che, con la sola eccezione dei soggetti che svolgono attività di promozione del territorio, richiede il possesso dei requisiti professionali per quanti somministrano alimenti e bevande in via temporanea.

Sul punto occorre chiarire il rapporto tra l'art. 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), relativo ai requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'art. 41 del d.l. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e l'art. 10 della l.r. 38/2006 in quanto la regione, alla luce della riforma costituzionale, risulta titolare di una competenza residuale in materia di commercio, ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione.

Il d.lgs 59/2010, di attuazione della c.d. “direttiva servizi”, nella delega prevista dall’articolo 41, comma 1, lett. i), della l. 88/2009 (legge comunitaria 2008), rinveniva, tra i principi da attuare, quello di “individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso alla relativa attività e per il suo esercizio”

La Regione Piemonte, con nota prot. n. 0003728/DB1701 del 13/05/2011, relativa all’applicazione nell’ordinamento regionale dell’articolo 71, comma 6 del d.lgs 59/2010, riconosceva, anche alla luce della reinterpretazione del riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni in merito alla disciplina dei requisiti di accesso per l’attività di commercio, l’inclusione della stessa nella materia delle professioni con il conseguente recupero della competenza statale, con ciò confermando una prevalenza della disciplina statale su quella regionale.

Quanto all’articolo 41 del d.l. 5/2012, significativamente rubricato “Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande”, oltre ad attenere all’ambito dei requisiti professionali e, pertanto, coerentemente con quanto stabilito per l’art. 71, comma 6, afferire ad una materia riservata alla competenza statale, si pone altresì nel solco dell’art. 41, comma 1 lett. e) della l. 88/2009 di delega del d.lgs 59/2010 che imponeva di “semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale ...”.

Si deduce pertanto che, rispetto alla previsione dei requisiti professionali, per l’ipotesi di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi straordinari, si debba applicare l’art. 41 del d.l. 5/2012.

Per consultare i Pareri Interni, anche pregressi, è possibile accedere al link <http://intranet.regione.piemonte.it/pare/jsp/pareri.jsp>, sezione “ricerca pareri interni” senza abilitazione e senza dover passare dalla propria Area Personale.

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento e collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Dr.ssa Laura Faina



Referente: Cristina Griseri 0114325050